

## COMMISSIONE III.

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
AFFARI DI GIUSTIZIA

## VII.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 MAGGIO 1949

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GULLO

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	33
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Disposizioni sul servizio dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari (171-B) . . . . .	33
PRESIDENTE . . . . .	33, 34
CAPALOZZA . . . . .	34
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi immediatamente dopo l'8 settembre 1943 (213-B) . . . . .	34
PRESIDENTE . . . . .	34, 35
CAPALOZZA . . . . .	34
LECCISO . . . . .	34
BRUNO . . . . .	34
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	36

**La seduta comincia alle 10.**

Sono presenti:

Amadei, Artale, Avanzini, Baresi, Belloni, Bernardi, Bianco, Borioni, Bruno, Bucciarelli Ducci, Buzzelli, Caccuri, Calamandrei, Camposarcuno, Capalozza, Diaz Laura, Facchin, Fietta, Fumagalli, Guerrieri Emanuele, Gullo, Lecciso, Liguori, Marzi, Murgia, Ni-

cofra Maria, Pagliuca, Ricci Giuseppe, Rocchetti, Scalfaro, Targetti, Trimarchi e Trulli.

Intervengono il Ministro di grazia e giustizia, Grassi, e il Sottosegretario di Stato, Casiani.

SCALFARO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Ferrandi.

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni sul servizio dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari (171-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni sul servizio dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari.

Come la Commissione ricorderà, il disegno di legge fu da essa approvato, nella seduta del 16 dicembre 1948, nel testo ministeriale, con l'aggiunta dell'articolo 8, che fu proposta dall'onorevole Amatucci. La II Commissione del Senato ha approvato, a sua volta, il disegno di legge ma ha dato all'articolo 8 una diversa formulazione, nell'intento di perfezionarlo dal punto di vista tecnico.

L'articolo 8 risulta ora del seguente tenore:

« Ai commessi autorizzati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica il disposto dell'articolo 3 rela-

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1949

tivamente ai requisiti del titolo di studio e del limite di età.

« Gli uscieri di conciliazione che, essendo stati commessi autorizzati, esercitano, alla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di ufficiale giudiziario, ai sensi dell'articolo 91 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, possono essere nominati commessi su parere favorevole dell'autorità giudiziaria presso la quale prestano servizio. Ad essi si applica la disposizione del comma precedente ».

Non credo che occorran ulteriori illustrazioni su questa nuova formulazione.

CAPALOZZA. Ritengo che possiamo approvare senz'altro la modificazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del Senato.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi immediatamente dopo l'8 settembre 1943. (213-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi immediatamente dopo l'8 settembre 1943.

Anche questo disegno di legge fu già approvato dalla Commissione (seduta del 4 gennaio scorso). La II Commissione del Senato ha voluto abbinare il suo esame con quello della proposta di legge dei senatori Bubbio e Tartufoli: « Norme per agevolare le procedure di dichiarazione di morte presunta dei dispersi nella guerra 1940-45 »; e ha approvato un testo coordinato dei due progetti, nel quale sono stati aggiunti gli articoli della proposta Bubbio (2 e seguenti della redazione attuale), mentre quello che era l'articolo unico del disegno di legge approvato dalla nostra Commissione è stato modificato con la sostituzione — di cui alla proposta Bubbio — della data di inizio del periodo di particolare situazione politico-militare in correlazione con la quale è avvenuta la scomparsa delle persone per cui si chiede la dichiarazione di morte presunta. Questo periodo, nel testo approvato dalla nostra Commissione, figurava compreso

fra l'8 settembre 1943 e il 31 dicembre 1945; in quello votato dal Senato va dal 10 giugno 1940 al 31 dicembre 1945.

Aprò la discussione sul nuovo testo approvato dal Senato.

CAPALOZZA. Desidero sottolineare l'urgenza del provvedimento. Le modificazioni apportate dal Senato, di carattere sostanziale, possono, a mio giudizio, essere senz'altro accolte da tutti perché migliorano la posizione processuale del richiedente e semplificano, rendendola meno costosa, la procedura per la dichiarazione giudiziale di morte presunta.

Vorrei osservare anzi, senza però farne specifica istanza, che non si è prevista in questo disegno di legge l'ingente spesa per la pubblicazione nella stampa dell'estratto del decreto presidenziale di annunzio della instaurata procedura. Non insisto a questo riguardo onde si apportino ulteriori modificazioni, perché non desidero che le cose vadano ancora per le lunghe; vuol dire che coloro che non potranno spendere si avvarranno del gratuito patrocinio, così come dispone l'articolo 6 del disegno di legge.

LECCISO. A me pare che il Senato abbia apportato modificazioni importanti al disegno di legge: per esempio spostando la data al 10 giugno 1940 e dando, nell'articolo 2, al giudice la facoltà di non seguire la procedura istruttoria quando la domanda di dichiarazione di morte presunta di militari dispersi in guerra è accompagnata dall'attestato di irreperibilità rilasciato dall'autorità competente.

BRUNO. Questo però è un vantaggio, perché si prevede una procedura meno lunga.

CAPALOZZA. Se il ricorso è stato corredata dalla dichiarazione di irreperibilità del militare disperso, questa dichiarazione rappresenta un di più rispetto alla istruttoria normale, che fa sorgere la presunzione *juris tantum* di una impossibilità di ulteriori notizie: resta salva, peraltro, la libertà di fornire ogni indicazione in contrario, di fronte alla quale il giudice potrà decidere di avvalersi della procedura normale. Il disposto dell'articolo 2 — mi sembra — agevola la conclusione dei procedimenti.

PRESIDENTE. È prevista soltanto una facoltà, della quale, evidentemente, il giudice si avvarrà quando comprenderà che è inutile ogni ulteriore ricerca.

BRUNO. Infatti, ciò avverrà generalmente quando tra gli eredi vi sarà un accordo.

LECCISO. Occorrerà comunque modificare il titolo della legge, che è rimasto quello del progetto ministeriale, mentre il Senato ha au-

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1949

ticipato la data di inizio del periodo di contingenza dall'8 settembre 1943 al 10 giugno 1940.

PRESIDENTE. Mi ero già accorto di questo errore contenuto nel testo trasmesso dal Senato. Trattasi infatti di una pura dimenticanza, cui può rimediarsi senza apposita votazione, cioè non con un emendamento ma con un semplice coordinamento. E nel contempo la Segreteria del Senato sarà invitata a correggere l'errore nel messaggio alla Camera. Il titolo della legge deve essere infatti il seguente: « Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945 ».

Poiché nessun altro chiede di parlare, procediamo alla votazione.

Il primo comma dell'articolo 1 risulta così modificato dal Senato:

« Oltre che nei casi indicati negli articoli 58 e 60 del Codice civile, può essere dichiarata la morte presunta quando taluno è scomparso in seguito a fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945, senza che si abbiano più notizie di lui e sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore del trattato di pace, a sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il secondo comma è identico a quello dell'articolo unico del testo approvato dalla nostra Commissione:

« La sentenza dichiarativa della morte presunta determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale l'ultima notizia ».

Il terzo comma è stato così modificato:

« Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alle ore 24 del giorno indicato ».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Tutti gli altri articoli sono nuovi rispetto al testo che fu approvato dalla nostra Commissione. Li pongo successivamente in votazione:

## ART. 2.

« Qualora trattasi di militari dispersi durante la guerra 1940-45, se il ricorso iniziato è stato corredato della dichiarazione di irre-

peribilità del militare, rilasciata dalla competente autorità, e sempre che nello stesso caso non siano state presentate opposizioni a sensi dell'articolo 727 del Codice di procedura civile, il giudice istruttore ha facoltà di non eseguire la procedura istruttoria di cui all'articolo 728 del Codice predetto ».

(È approvato).

## ART. 3.

« Gli atti inerenti ai procedimenti per la dichiarazione di morte presunta dei dispersi nella guerra 1940-45, sono esenti da ogni spesa nonché da tasse ed imposte indirette sugli affari.

« I diritti spettanti agli uffici di cancelleria ed agli ufficiali giudiziari sono ridotti a metà ».

(È approvato).

## ART. 4.

« La *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed il *Foglio annunci legali* della provincia ove risiede l'autorità giudiziaria competente per territorio, sono obbligati ad eseguire le inserzioni relative ai procedimenti sopra indicati per estratto, senza spesa ed immediatamente dopo la richiesta: tali inserzioni potranno anche essere disposte per elenco mensile per ogni tribunale a cura degli uffici di cancelleria, e ciò in deroga alle prescrizioni dell'articolo 728 del Codice di procedura civile in ordine alle pubblicazioni su giornali ».

(È approvato).

## ART. 5.

« Gli onorari spettanti ai procuratori legali sono ridotti alla metà di quelli fissati dal paragrafo IV n. 71 della tabella B allegata alla legge 13 giugno 1942, n. 794, e dalle successive modificazioni. Agli effetti della liquidazione degli onorari, i procedimenti di cui alla presente legge si considerano di valore indeterminato.

« Non sono ammessi onorari di avvocato.

« I diritti di notifica spettanti agli ufficiali giudiziari sono ridotti alla metà ».

(È approvato).

## ART. 6.

« Quando ne concorrano le condizioni, la parte istante può essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con decreto del Presidente del tribunale ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1949

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui due disegni di legge esaminati nel corso della seduta.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta:

« Disposizioni sul servizio dei commissari autorizzati degli ufficiali giudiziari » (171-B):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

« Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945 » (213-B):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

**La seduta termina alle 10.20.**